

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE PONTE DI FERRO

L'anno 2024 il giorno 08 del mese di Maggio alle ore 11.15_ presso la sede dell'Associazione Ponte di Ferro in Via Carriona di Colonnata n° 2 in Carrara (MS), si è riunita in sede straordinaria l'assemblea degli associati per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Discussione ed approvazione delle seguenti modifiche allo statuto dell'associazione:
 - a) Denominazione sociale
 - b) Adozione di qualifica di "Associazione di promozione sociale" (APS)
 - c) Oggetto sociale
 - d) Modifiche e adattamenti necessari per l'adeguamento alla normativa per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti associati signori:

Presiede l'assemblea il sig. Dario Petrucci; viene nominato segretario verbalizzante il sig. Valerio Neri.

Membri presenti all'assemblea

Dario Petrucci

Rusu Doru Stefan

Irena Posner

Alexander Rane

Valerio Neri

Loredana Taufer

Pierre Louis-Marie Émile Auzias

Passando alla discussione in merito al primo punto all'ordine del giorno il presidente spiega all'assemblea che al fine di permettere all'associazione l'iscrizione presso il RUNTS, che garantirebbe alla stessa una migliore e più adeguata struttura organizzativa, amministrativa e fiscale, è necessario modificare secondo la normativa vigente l'attuale statuto. Il presidente spiega inoltre che l'iscrizione al RUNTS permetterà alla associazione di poter beneficiare di tutti i vantaggi, fiscali e contributivi, che la normativa prevede. Viene consegnata agli associati bozza del nuovo statuto integrato e modificato.

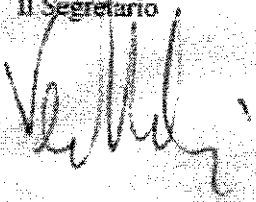
Si apre la discussione e in seguito all'unanimità l'assemblea

DELIBERA

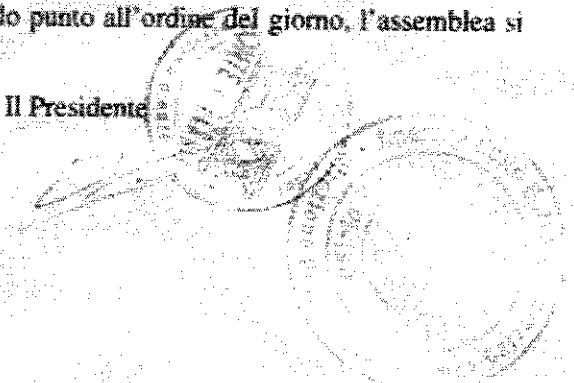
- di approvare la nuova denominazione di ASSOCIAZIONE CULTURALE PONTE DI FERRO APS;
- modificare ed integrare lo statuto al fine di permettere la corretta iscrizione al RUNTS.

Non essendoci alcuno che prende la parola in merito al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea si scioglie alle ore

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE "PONTE DI FERRO" APS

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1

E' costituita l'associazione di promozione sociale "ASSOCIAZIONE CULTURALE PONTE DI FERRO APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con rispetto delle norme dettate dal codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede legale in Via Carriona di Colonnata n° 2 in Carrara (MS). L'Associazione è costituita e organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del codice del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Lo scopo principale dell'associazione è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

In particolare l'associazione si pone lo scopo di promuovere l'arte in tutte le sue forme, preservare l'artigianato e le tecniche tradizionali della lavorazione del marmo oltre che stare al passo con il progredire della tecnologia di detta lavorazione. Si pone inoltre lo scopo di promuovere la crescita giovanile in tale ambito, organizzando in proprio e/o favorendo da parte di terzi la creazione di corsi, simposi, mostre e attività artistiche culturali nonché residenze d'artista. Potrà ospitare inoltre eventi musicali, performance e/o manifestazioni teatrali ed eventi fotografici finalizzati al raggiungimento dei suddetti scopi.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. l, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore).

L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto normativo.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative

alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni bancarie, fidejussorie, avalli cambiari e garanzie a favore di terzi, contrarre mutui e ipoteche, purché compatibili con l'oggetto sociale. Per il raggiungimento delle finalità sociali l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico e privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari che riterrà opportuno al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del codice del Terzo settore.

SOCI

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di soci solo previo consenso dei genitori.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

Articolo 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'aspirante socio, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti e deliberando sullo stesso. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio, verrà consegnata la tessera sociale Associazione Culturale Ponte di Ferro APS e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi potrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Articolo 6

Ogni socio ha diritto a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, ciò vale anche per i familiari dei soci sotto la responsabilità del socio.

Ogni socio ha diritto a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione.

Ogni socio, purché iscritto nel libro dei soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.



Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede legale dell'Associazione entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. L'accesso dei predetti libri potrà avvenire con la presenza del Presidente e il Segretario dell'Associazione.

Articolo 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'associazione.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione e la radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali;
- morosità nel pagamento della quota sociale;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- tentare in qualunque modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- commettere o promuovere gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza; in caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

BILANCIO E PATRIMONIO

Articolo 11

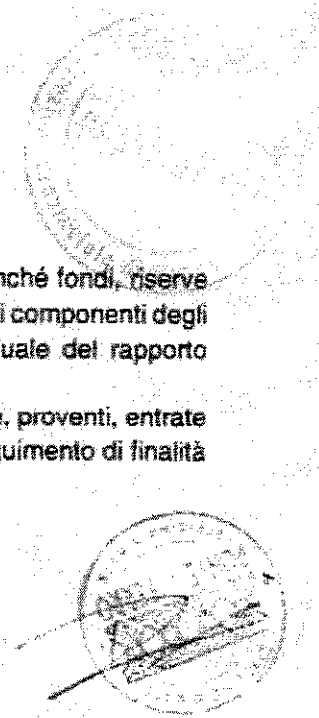
Il patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12



Il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

Ulteriore deroga per l'approvazione del bilancio d'esercizio, e per il bilancio sociale ove previsto, può essere concesso dall'assemblea dei soci in caso di comprovata necessità o impedimento, ma mai oltre il 30 Giugno.

Articolo 13

Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento dei fondi di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti e attrezzature.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima e da inviare ad ogni socio.

Articolo 15

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. Ogni associato ha diritto ad un voto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

In seconda convocazione invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'articolo 16, non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Articolo 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'articolo 30.

Articolo 17

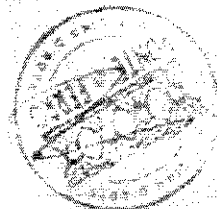
Il consiglio può L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto: le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un'ora e 30 minuti, sotto il controllo della commissione elettorale.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per l'elezione il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai soci.

L'ale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.



Articolo 18

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, ed in ogni caso sempre per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea ordinaria è convocata per:

- nomina e revoca dei componenti del consiglio direttivo;
- nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- approvazione del bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approvare le linee generali del programma di attività.

Articolo 19

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E GLI ALTRI ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 20

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. È composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 21

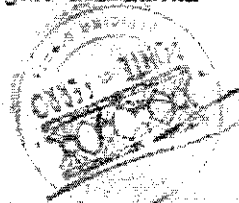
Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Articolo 22

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, il quale ha la rappresentanza legale dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, è responsabile di ogni attività della stessa. Esso convoca e presiede il consiglio;
- il Vice Presidente, il quale coadiuva il presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario, il quale cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il presidente, presiede il consiglio in assenza del presidente e del vice presidente.

oltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.



Articolo 23

Compiti del consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre le bozze dei bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o da esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Articolo 24

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente.

L'ordinanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la rielezione della proposta.

Articolo 25

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo 6 mesi di assenza dai lavori del consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, dove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in 1/3 dei componenti originari; dopo tale soglia il consiglio direttivo decade.

Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

Articolo 26

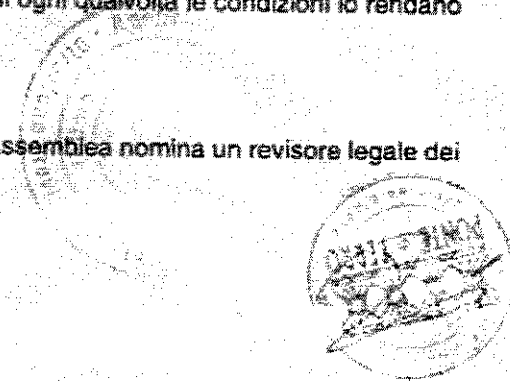
Il collegio dei garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da 1. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze su questioni nate all'interno dell'associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento sull'inosservanza delle delibere.

Può dare impulso al consiglio direttivo per le azioni sanzionatorie nei confronti dei soci, ai sensi dell'articolo 9.

Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

Articolo 27

Quando ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti e una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Articolo 28

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore.

Articolo 29

Le cariche di consigliere, membro dell'organo di controllo, revisore legale dei conti, e membro del collegio dei parati sono incompatibili fra di loro.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 30

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i 4/5 dei soci aventi diritto di voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli prevalentemente fra i soci.

Essa decide altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al presente articolo.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 luglio 2016, n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

13 MAG 2024
3 285

Esent.

LEADER

Firma su delega

